

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1879

sorgenti di rendita dello Stato, e va iscritto nel bilancio generale dell'entrata. Esso non è applicato ad una spesa piuttosto che ad un'altra, come nessun provento dello Stato è applicato a spese tassativamente determinate. Lo stesso è per il Fondo del culto. Anche il Fondo del culto ha il suo bilancio *ad instar* del bilancio dello Stato: ha le sue attività che s'inscrivono nel bilancio dell'entrata, nel quale figurano i redditi di questi censi; ha poi il bilancio della spesa. Tutto il complesso delle spese corrisponde a tutto il complesso delle entrate. Non vi è nessuna distinzione, nessuna applicazione, nessuna specializzazione di un'entrata determinata per una spesa determinata. Non vi è quello che si riscontra in altri paesi non nell'amministrazione dello Stato, ma nell'amministrazione di qualche ente speciale.

E badi l'onorevole Bortolucci che se non fosse così, certo molti oneri che sopporta ora l'amministrazione del culto e la Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico non si sarebbero potuti adempiere, poichè, come ho già dichiarato avanti, la massima parte di questi redditi non si riscuote.

Dunque il dubbio non è assolutamente possibile, esso ripugna all'organismo della amministrazione dello Stato, ed anche all'amministrazione del Fondo per il culto, e ripugna al fatto stesso dacchè la mancanza della riscossione di questi redditi non ha impedito che il Fondo per il culto accrescendo il disavanzo de' suoi bilanci, abbia sopportato gli oneri portati dalla sua istituzione.

Lo prego quindi di calmare interamente i suoi dubbi, e di votare il progetto di legge.

INGHILLERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Inghilleri ha facoltà di parlare.

INGHILLERI. Io chiedo schiarimenti all'onorevole ministro delle finanze intorno al significato giuridico delle parole « effettiva prestazione di un anno. »

L'onorevole ministro sa che nelle provincie meridionali su queste prestazioni ordinariamente vi è una ritenuta. Ora, quando si eseguisca l'affrancazione, avverrà essa sull'intera prestazione che si dava in forza di un contratto precedentemente stabilito, ovvero sulla prestazione realmente corrisposta?

Un secondo schiarimento io voglio domandare al ministro delle finanze. Io accolgo il concetto che informa questo progetto di legge; è giusto che la finanza si sbarazzi di tutta questa massa di prestazioni fondiari e accetto anche il modo di affrancazione, però all'articolo 14 si dice: è derogato a tutte le leggi anteriori per ciò che potesse essere contrario alle disposizioni della presente.

Ora io osservo che vi era un antico modo di affrancare per mezzo di rendita pubblica; con questo disegno di legge si è forse derogato all'antico modo di affrancazione? Propongo il quesito se ai debitori di rendite è fatta anco facoltà di affrancare coll'antico modo ai termini della legge del 1864, ovvero sono i debitori obbligati ad affrancare con questo unico modo come è ora prescritto? La ragione di dubitare è nell'articolo 14; esso deroga a tutte le leggi anteriori per ciò che possa essere contrario alle disposizioni della presente. Però io credo che quest'articolo non sia in perfetta armonia coll'articolo primo e col concetto che informa la legge. Bisogna spiegarsi chiaramente: si vuole dare agevolzza ai debitori delle annue rendite e prestazioni di affrancare, di liberare gli immobili anche coi modi antichi, coi modi che erano prescritti dalla legge del 1864, oppure no? Se sì, io credo allora che si potrebbe emendare questo articolo 1 dicendo:

« Rimane facoltativo ai debitori delle annue rendite e prestazioni di liberarne gli immobili sia coi modi prescritti dalla legge del 1864, sia assumendo l'obbligazione di pagare un capitale eguale a 15 volte la effettiva prestazione di un anno. »

Perocchè, o signori, i corsi delle rendite pubbliche sono mutabili: mette conto oggi affrancare nei modi e con le forme del presente progetto di legge; ma può tornare utile domani, se avvenga una variazione nei corsi della rendita pubblica, operare le affrancazioni con le antiche forme.

Potrei rinunciare all'emendamento se il ministro chiarisse meglio e più scolpitamente il concetto della legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente mi pare che le osservazioni e la proposta fatta dall'onorevole proponente avrebbero trovato più naturalmente luogo quando si fosse giunti alla discussione dell'articolo 14, ma poichè le osservazioni sono state fatte risponderò subito...

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole ministro che l'onorevole Inghilleri propone eventualmente una modificazione all'articolo primo, per conseguenza si tratta dell'articolo primo.

MINISTRO DELLE FINANZE. Va bene. Siamo sempre sul tema dell'articolo primo. Io pregherei l'onorevole deputato Inghilleri di osservare che l'articolo 14, in quanto si collega al concetto dell'articolo primo, è affatto innocente, può stare e non stare. Se sta non nuoce, se si elimina, la legge rimane tale e quale. L'articolo primo dà una semplice facoltà al debitore del canone di servirsi di un modo di affrancamento più favorevole anzichè dell'altro